

. Uinistere dei femi e delle attività culturali e del turisme Sopinitendenza Archivistica e Bibliografica dell'Umbria e delle Marche



IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante Regolamento di organizzazione del Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giusno 2014, n. 89:

VISTA la nota prot. n. 2472/54, 22.07 del 24.05.2017 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione alla documentazione;

RITENUTO che la documentazione della famiglia Cresci Antiqui di Ancona riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lds 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati:

DICHIARA

che la documentazione della fami	gna Cresci Antiqui di Tittotta	
costituita da: una pergamena, cin	aque documenti e una busta contenente quindici cartoline postali	
di proprietà: di		
detenuto da	하는 물 맞은 교육을 하면 하시나라는 이렇게 하는데 모르다.	
conservato: presso		1.12
è di interesse storico particolari	mente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legis	lativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successi	ve modificazioni per i seguenti motivi:	

- La documentazione dell'antica e nobile famiglia Cresci Antiqui di Ancona che questa Soprintendenza giudica di interesse culturale particolarmente importante consiste in una pergamena del 1469, la nomina a Conti palatini di afcuni membri della famiglia Antiqui de parte dell'imperatore Federico III (completa della trascrizione settecentesca con sigilio di cera pendente dal filo di seta), un bigliettino da visita di Elisa Cresci in cui comunica che la pergamena è stata consegnata dalla sua nonna a suo padre il 27.09.1886, un documento a stampa riportante notizie della famiglia Cresci, un documento del 1700, un albero genealogico dal 1340 al 1645 della famiglia Antiqui, un busta di 15 cartoline postali di Vincenzo Cresci Antiqui, un albero genealogico dal 1340 ad oggi. La famiglia si stabili ad Ancona pur avendo origini venete (Antiqui) e lombarde (Cresci). Marco Antonio Antiqui fu console veneto in Ancona nell'anno 1619 e la figlia del doge Contarini di Venezia sposò un Francesco Antiqui. I Cresci appartenevano, invece, all'antico patriziato milanese e nel sec.
XVI Giovanni Francesco, valentissimo calligrafo e inventore della scrittura cancelleresca, venne chiamato in Roma alla corte del papa Pio V ed ebbe, nel 1560, la nomina di scrittore

Ancona - Via dell'Agricoltura, 1 - 60127 tel. 071 898035 fax 071 2800436

che la documentazione della famiglia Cresci Antiqui di Ancona

Perugia - Vla Garibaldi,185 - 06123 tel e fax 075.5052198 - 075.5055715

posta certificata: mbac-sab-uma@mailcert.beniculturali.it e-mail: sab-uma@beniculturali.it C.F. 80005570421 della cappella pontificia. Morto Pio V, fece ritorno a Milano e poi si stabili in Ancona dove morì. I suoi successori si imparentarono con gli Antiqui. Fra i membri della famiglia il conte Ferdinando Cresci Antiqui (1810-1879) fu in Ancona consigliere comunale, presidente del consiglio di sanità e colonnello della Guardia Nazionale e sposò Rosa Milesi Ferretti, parente di Pio IX e sorella del cardinale Giuseppe Milesi Ferretti. Suo figlio Oddo (1843-1917) prese parte alla campagna di Custoza e di Villafranca e ad Ancona fu direttore dei magazzini generali e appartenne alla milizia territoriale.

Notifica in particolare ...

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo. dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2:
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);
- e il divieto di:
- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del l'urismo - Direzione Generale Archivi - Servizio II - Patrimonio Archivistico, via Gaeta 8/a 00185 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e-successive modificazioni.

Ancona, li (2 1 LUG 2017

BOLL

(Dott. Mario Squadroni)